

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2760

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAZORA, MEUCCI, CAIATI, STEGAGNINI*Presentata il 28 febbraio 1979*

Integrazione alla legge 3 novembre 1952, n. 1789, e successive modificazioni, concernente la posizione di ufficiali che rivestono determinate cariche

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto ministeriale 30 settembre 1966 si procedette, tra l'altro, a riunire in un'unica direzione generale della sanità militare le preesistenti direzioni generali di sanità militare dell'esercito e della marina e l'ispettorato di sanità dell'aeronautica.

Avendo la neocostituita direzione generale fisionomia interforze, fu previsto che la rispettiva carica di direttore generale fosse a rotazione periodica tra i tenenti generali o ammiragli ispettori capi dei servizi o corpi di provenienza.

Se da un lato questa rotazione non obbliga l'Amministrazione a dover effettuare una problematica scelta tra i capi dei servizi di Forza armata, dall'altro determina, a carico dell'ufficiale prescelto, una obiettiva difficoltà nell'espletamento delle sue nuove funzioni, dal momento che egli — essendo comunque il più anziano del suo ruolo — continua ad essere il capo del servizio o corpo di Forza armata.

Ciò crea una certa limitazione di autonomia in quanto, assommandosi due cariche nella stessa persona, non è ragionevolmente possibile pensare ad una eventuale conflittualità di pareri tra direttore generale e capo del servizio. In effetti si viene a determinare una situazione per la quale un individuo, assolvendo la funzione più elevata, emana delle direttive a se stesso nell'esplicazione della funzione subordinata.

In sostanza, i problemi concernenti il proprio servizio o corpo di provenienza non vengono valutati al di fuori dell'ottica del servizio stesso pregiudicandone o comunque forzandone l'esito.

Per ovviare a queste obiettive difficoltà, concretamente emerse in dieci anni di applicazione della norma, si ritiene opportuno, se non addirittura necessario — come già previsto per le cariche a fisionomia interforze (capo di stato maggiore della difesa, segretario generale, capo di gabi-

netto del ministro) — che l'ufficiale nominato alla carica di direttore generale esca dal ruolo della propria Forza armata, in maniera tale da separare nettamente le due funzioni di direttore generale e capo del servizio.

L'ufficiale, infatti, posto fuori ruolo potrà svolgere autonomamente l'incarico prioritario e non influire sulla politica

del servizio o corpo di provenienza, la cui responsabilità sarà demandata ad altro ufficiale.

A questo scopo mira appunto l'unito articolo unico che integra gli incarichi soprannumerari già previsti dalle norme vigenti, inserendo anche quello di direttore generale della direzione generale della sanità militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1789, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge 21 giugno 1967, n. 470, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che rivestono le cariche di ministro, sottosegretario di Stato, segretario generale del Ministero della difesa, capo di gabinetto, direttore generale della direzione generale della sanità militare del Ministero della difesa sono considerati in soprannumero all'organico dei propri gradi ».